

IL PROGETTISTA E' ANCHE RESPONSABILE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 recante il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.) oramai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta importanti novità e soprattutto maggiori oneri e responsabilità per i progettisti ed i direttori dei lavori, in relazione alla sicurezza del cantiere.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 sarà abrogato (tra le molte norme in materia di sicurezza previgenti) anche il D.Lgs. 494/1996 di recepimento della Direttiva UE 92/57 meglio nota come "Direttiva cantieri"; Il "494" è stato interamente sostituito dal Titolo IV del T.U.S.L..

Il nuovo testo, peraltro, oltre a svolgere l'atteso riordino della normativa ha operato anche una significativa attività di riforma che - nel caso specifico - coinvolge anche i progettisti e direttori dei lavori. Queste figure in precedenza non erano neppure menzionate dal previgente Decreto "494" e di conseguenza non portavano in capo alcun dovere, se non indirettamente.

Ad oggi invece il T.U.S.L. con la riformulazione dell'art. 89 (Definizioni), comma 1, lettera c) ridefinisce il responsabile dei lavori come il "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera."

La norma pare quindi determinare in modo obiettivo che il progettista assume anche il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di progettazione, e che analogamente il direttore dei lavori assume il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di esecuzione.

Il legislatore evidentemente ha voluto individuare obbligatoriamente la figura del responsabile in un soggetto provvisto di titolo professionale, con adeguate capacità tecniche, e che in virtù del proprio ruolo ha la necessaria conoscenza sia del progetto che delle modalità organizzative del cantiere ed è evidente che gli incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, che in precedenza (anche se non sempre) potevano dedicare minore attenzione alle problematiche gestionali proprie della sicurezza, seguite in modo più diretto da altre figure, devono oggi rivedere la propria attività in un'ottica di controllo complessivo di tutte le procedure legate alla realizzazione dell'opera.

Il mandato al responsabile dei lavori (che si configura come una delega) deve comunque essere formalizzato e definito, e deve interfacciarsi con il restante articolato del Capo IV. La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi.

Al riguardo merita esaminare l'art. 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) che prevede, come già nel testo del "494" previgente, che "Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori." Ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell'idoneità delle imprese e di scelta delle stesse.

Il committente pur delegando ad altri l'adempimento dei propri obblighi rimane responsabile *in vigilando*, come si desume sempre dalla lettura dell'art. 93: "In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99." E cioè, sempre a titolo di esempio, il committente può delegare al responsabile dei lavori la nomina dei coordinatori, ma deve comunque verificare che questi abbia adempiuto.

Ritornando all'art. 89 del T.U.S.L., merita osservare che la lettera della Legge non pare escludere una interpretazione meno "cogente" dell'incarico di responsabile dei lavori al progettista ed al direttore dei lavori.

Difatti, si potrebbe intendere che (come già in precedenza) il committente abbia la facoltà, ma non l'obbligo, di incaricare un responsabile dei lavori. Qualora egli intenda avvalersi di questa facoltà, allora deve attenersi a quanto delineato dall'art. 89, c. 1, lett. e), individuando obbligatoriamente il responsabile nel progettista o nel direttore dei lavori, a seconda delle fasi.

In merito alla possibilità sopra adombrata sottolineiamo come - ai fini professionali - sarà necessario attendere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta, e compiere scelte cautelative in attesa di eventuali e presumibilmente necessarie circolari interpretative.

In ogni modo, è possibile già oggi trarre alcune importanti conclusioni:

- il quadro normativo relativo alla sicurezza cantieri si è fatto più complesso e oltre alle figure già direttamente interessate (committente, coordinatori, etc.) coinvolge tra gli attori anche il progettista e il direttore dei lavori;
- costoro, in qualità di responsabili dei lavori, dovranno svolgere la propria attività in una logica di maggiore governo dei lavori, con compiti di organizzazione e sovrintendenza riferiti anche all'operato di altri soggetti (quali i coordinatori, le imprese, etc.) oltre ad assolvere direttamente ad alcuni compiti posti specificamente in capo al committente o responsabile dei lavori;
- ricordiamo che tra gli obblighi in capo al responsabile possono esservi tutti quelli elencati al Capo IV, art. 90 del nuovo T.U.S.L. e tra questi evidenziamo la nuova valutazione di idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi, ai sensi del comma 9, lettera a);
- ora più che mai la delega al responsabile dei lavori dovrà essere formalizzata per iscritto ed essere espressamente accettata, e dovrà specificare gli adempimenti delegati e quelli esclusi. Riteniamo insufficiente per ambedue le parti (delegante e delegato) la sola individuazione del responsabile nella notifica preliminare di cui all'art. 99;
- ricordiamo ancora che il quadro sopra descritto è relativo al settore dei lavori privati; in ambito di opere pubbliche e coerentemente con il Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il già citato art. 89 afferma che: "il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese - Est. Koverech - P. M. Galasso - Ric. P. M. e S. G.

La sentenza ribadisce la linea interpretativa consolidata della Suprema Corte, confermando che il **committente** è il "perno" della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e fornisce un prezioso chiarimento in merito alla nomina da parte del committente della figura del **responsabile dei lavori** di cui alla definizione contenuta nell'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

" c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto - aggiunge la definizione - "coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".

L'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, che ha modificato in parte la definizione di responsabile dei lavori già contenuta nel D. Lgs. n. 494/1996 e nel quale sono riportati i termini "è" per quanto riguarda il R.U.P. e "coincide" per quanto riguarda il progettista ed il direttore dei lavori, questi non corrispondono automaticamente con i responsabili dei lavori in quanto gli stessi devono essere invece destinatari di un incarico specifico ed anche forniti di una specifica delega da parte del committente che quindi non è tenuto comunque ad incaricarli.

Il caso in esame riguarda un committente rinviato a giudizio per omicidio colposo a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice che, mentre sopra di una scala all'altezza di circa sei metri era intento a dei lavori di demolizione, cadeva decedendo. Al committente veniva addebitata la colpa consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza per aver omesso di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e per non aver verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nello stesso piano di sicurezza e di coordinamento.

Il Tribunale assolveva il committente in quanto ha escluso la sua responsabilità per aver lo stesso incaricato della effettuazione dei lavori di demolizione e di ricostruzione una impresa dotata di una propria organizzazione di lavoro e per aver nominato un responsabile dei lavori.

Avverso la sentenza del Tribunale proponevano ricorso per Cassazione sia il Pubblico Ministero che l'imputato. Il P. M. in particolare accusava il giudice di avere dato una errata interpretazione dell'intero impianto normativo in materia di sicurezza nei cantieri, "finalizzato ad attribuire un ruolo di vigilanza al committente nella sua qualità di soggetto che incarica terzi della esecuzione di un'opera" e faceva osservare una erronea applicazione della legge penale "per avere il GUP erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 494 del 1996 assimilando il responsabile dei lavori all'appaltatore, trascurando di considerare che il legislatore ha costituito due figure autonome, di cui la prima 'eventuale'".

La Sez. IV penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P. M. ed ha annullata la sentenza di primo grado sostenendo che "La sentenza impugnata, nell'escludere che il committente possa essere chiamato a rispondere per le violazioni poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione dei lavori e delle persone che lo affiancano nella gestione e organizzazione delle misure di sicurezza, è incorso in una erronea interpretazione dell'impianto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996 (così come modificato dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999)". La suprema Corte ha avuto modo, altresì, di ribadire che il committente costituisce "il perno" intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che è consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)".

La Sez. IV si è quindi soffermato sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori precisando che "L'esenzione del datore di lavoro (leggi del committente) dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo" e richiamando il contenuto dell'articolo 6 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ha ribadito che "Dalla formulazione della suddetta norma, dunque, emerge chiaramente che il legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di un responsabile dei lavori, nell'ambito però della delega ad esso conferita. Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli".

"Il legislatore, in sostanza" - prosegue la Corte - "non ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. 3, n. 7209/2007 cit.)".

Le condizioni precisa infine la Sez. IV perché vi sia un esonero da responsabilità del committente sono quindi la nomina di un responsabile dei lavori, la tempestività di detta nomina in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e l'estensione della delega conferita al responsabile dei lavori ai predetti adempimenti, condizioni che nel caso in esame non sono state rispettate non contenendo la nomina del direttore dei lavori alcuna delega ed essendo stato formalizzato l'incarico professionale relativo al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione ed inoltrata all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare riguardante i lavori in questione solo dopo l'inizio dei lavori stessi e successivamente all'infortunio sul lavoro.

La definizione di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 di responsabile dei lavori è nel solco di questa concezione, laddove ribadisce che il responsabile dei lavori non è un soggetto predeterminato ex lege, ma "incaricato".

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV Penale Sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 - Pres. Novarese - Est. Koverech - P. M. Galasso - Ric. P. M. e S. G. - Il r.u.p., il progettista ed il direttore dei lavori non corrispondono automaticamente ai responsabili dei lavori ex art. 89 del testo unico, ma devono essere destinatari di incarichi specifici e forniti di delega.